

MODELLO B

Deposito di bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell'elenco soci.

Avvertenze Generali

Si raccomanda di indicare nell'apposito spazio, in alto sulla 1^a pagina, il numero di telefono dello studio, associazione, ecc., che presenta il modello allo sportello o lo invia per posta, per agevolare i contatti con l'ufficio.

Il modello è assoggettato ad imposta di bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Soggetti utilizzatori del modello

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperativa a responsabilità limitata
- Società cooperativa a responsabilità illimitata
- Piccola società cooperativa
- Consorzio con attività esterna
- Società estera avente sede secondaria in Italia
- Gruppo europeo di interesse economico
- Società consortili per azioni o a responsabilità limitata

Finalità del modello

- a) Il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative; la situazione patrimoniale dei consorzi; il bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia.
- b) Il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni e sulle quote sociali, allegando l'Intercalare S.
- c) Il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'elenco delle variazioni dei soci illimitatamente responsabili delle società cooperative, allegando l'Intercalare S.

Si avverte che il bilancio e l'elenco dei soci devono essere depositati con due distinti modelli B.

Casi particolari

- a) Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione ma unicamente al bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società. Sono inoltre tenute alla comunicazione dell'elenco soci;

- b) Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio (salvo diversa indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro);
- c) Le società di persone che iscrivono l'atto di trasformazione in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a decorrere dall'anno successivo a quello di trasformazione (salvo diversa indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro);
- d) Le società di capitali che cessano per fusione prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo assembleare necessario per l'approvazione del bilancio (salvo diversa indicazione del Conservatore o del Giudice del Registro);
- e) Alcuni uffici del registro delle imprese accettano il deposito del bilancio non approvato su direttiva del Giudice del Registro; in presenza di tale caso, si invita a contattare l'ufficio competente. In ogni caso il deposito del bilancio non approvato non va effettuato con il mod. B.

Ufficio competente alla ricezione del modello

E' quello della sede legale della società o del consorzio o quello dove è ubicata la sede secondaria, nel caso di società estera.

Persone obbligate alla presentazione del modello

L'obbligo ricade sugli amministratori di società o sui legali rappresentanti degli enti.

Avvertenze particolari

FORMULA DI DEPOSITO

Va indicato il numero R.E.A. dell'impresa.

Vanno indicati cognome, nome e qualifica della persona che effettua il deposito e della società alla quale l'atto si riferisce.

Nello spazio destinato alla forma giuridica va indicato se trattasi di s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., ecc.

Va quindi indicato il codice fiscale dell'impresa e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese.

SEZIONE RISERVATA AL DEPOSITO DEL BILANCIO O DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Va indicato, barrando la casella corrispondente, il tipo di bilancio depositato e la relativa data di chiusura. Per ciascun documento allegato va indicata la data dello stesso.

Il bilancio va depositato entro trenta giorni dalla sua approvazione corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, ove previsto, e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci.

Per le società quotate in borsa va depositata anche la relazione di certificazione del bilancio.

La relazione sulla gestione non è necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

La situazione patrimoniale relativa ai consorzi va depositata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Nel caso in cui l'elenco soci non sia variato rispetto a quello già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente non è necessario presentare alcun modello, ma è sufficiente barrare solamente la casella "No, pertanto non si presenta alcun modello" sul modello B utilizzato per il deposito del bilancio. Questa disposizione entrerà in vigore l'1/1/2000.

SEZIONE RISERVATA AL DEPOSITO PER L'ISCRIZIONE DELL'ELENCO SOCI

L'elenco dei soci deve essere comunicato, compilando l'Intercalare S, che viene allegato ad un modello B distinto da quello utilizzato per il bilancio.

Va barrata la casella corrispondente, il tipo di elenco depositato e la relativa data o periodo di riferimento.

L'elenco dei soci o di altri titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni o sulle quote sociali deve riferirsi alla data di approvazione del bilancio sociale, cioè la data del verbale di approvazione del bilancio.

Per tutte le società di capitali l'elenco va completato con l'indicazione analitica, nella terza pagina dell'Intercalare S, delle annotazioni effettuate nel libro dei soci nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del bilancio depositato e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Dal deposito dell'elenco soci sono escluse le società quotate in mercati regolamentati.

Si ricorda che le cooperative e i consorzi non sono tenuti al deposito per l'iscrizione dell'elenco soci ai sensi dell'art. 2435 c.c.

VERSAMENTI

Le eventuali attestazioni di versamento e gli altri diritti vanno applicati sulla terza pagina del mod. B.

FIRMA

Il modello deve essere sottoscritto con firma semplice da uno degli amministratori o da uno dei liquidatori.